

D.L. 30 dicembre 2005, n. 273: Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti.

(Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2005)

Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, Legge 23 febbraio 2006, n. 51 – Suppl. Ord. alla gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2006)

Stralcio

Art. 39-novies. - Termine di efficacia e trascrivibilità degli atti di destinazione per fini meritevoli di tutela [1]

1. Dopo l'articolo 2645-bis del codice civile è inserito il seguente:

«Art. 2645-ter (Trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche).

1. Gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell'articolo 1322, secondo comma, possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione; per la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso. I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall'articolo 2915, primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo».

(1) Articolo inserito dalla legge di conversione.